

STATUTO

"FONDAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI"

Art. 1) Fondazione

1. E' costituita fra la "REGIONE BASILICATA", la "PROVINCIA DI POTENZA", il "COMUNE DI MELFI", il "COMUNE DI MARATEA", l'Associazione non riconosciuta "FRANCESCO SAVERIO NITTI" e l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA", la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI".

2. La Fondazione ha sede legale ed operativa in Melfi (PZ), città natale di Francesco Saverio Nitti, ubicata presso il Centro Culturale "Francesco Saverio Nitti", al vico San Pietro s.n.c..

3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere istituita altra sede operativa nel Comune di Roma.

Art. 2) Scopo della Fondazione

1. La Fondazione, aconfessionale, apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro e persegue la finalità di promuovere - nel solco del pensiero culturale e civile di uno Statista, un Politico, uno Studioso Italiano che ha saputo in modo insigne tenere in connessione il Mezzogiorno, gli interessi del Paese e la prospettiva dell'Europa e della pace nel mondo - da un lato attività nel campo degli studi storici, socio-economici, politico-istituzionali e culturali, e dall'altro lato, attività di formazione, ricerca, sperimentazione, diffusione e confronto di metodi tese a contribuire alla modernizzazione della società e delle istituzioni e alla prioritaria battaglia delle idee per consolidare democrazia, libertà ed equità sociale, con attenzione speciale alle tematiche e ai territori del Mezzogiorno d'Italia.

2. Il quadro di iniziativa è assicurato dalla capacità di proposta di un Comitato scientifico e dalla collaborazione con Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere.

3. La Fondazione, altresì, è orientata a:

- assumere la responsabilità di coordinamento della gestione del Centro culturale dedicato a Melfi a Francesco Saverio Nitti, e ristrutturato dall'Amministrazione Comunale allo scopo indicato, collocandovi la sua sede principale e l'ambito di deposito di materiali di documentazione significativi;
- acquisire a patrimonio la casa natale di Francesco Saverio Nitti, ubicata in Melfi, al fine di farne ambito di visitazione pubblica connessa agli scopi della Fondazione;
- riunire e incrementare il patrimonio bibliotecario connesso alla natura e alla missione della Fondazione stessa, rendendolo strumento di lavoro adatto ai suoi programmi;
- promuovere - di intesa con le istituzioni competenti e nel quadro di una convenzione pluriennale con la Regione Basilicata che consenta la piena e autonoma gestione della struttura - raccordi per la valorizzazione di iniziative culturali e formative nell'ambito di "Villa Nitti" a Maratea, già residenza di Francesco Saverio Nitti e della sua famiglia fino alla terza generazione;
- lavorare su documenti di e su Francesco Saverio Nitti ed altre eminenti personalità connesse alla sua vita e alla sua vicenda storica, in connessione con i fondi archivistici in cui la maggior parte del materiale documentario è collocato, curandone comunque la catalogazione ed eventuale pubblicazione;

- promuovere attività convegnistica, seminariale, formativa, espositiva e comunicativa connessa ai compiti statutari;
- promuovere pubblicazioni significative, anche attraverso il continuo presidio al sito internet della Fondazione;
- svolgere, in particolare a Roma, attività culturale e istituzionale connessa alla rete delle Fondazioni italiane di cultura politica che si vanno connettendo all'Archivio storico del Senato della Repubblica e alla Fondazione della Camera dei Deputati.

Art. 3) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai Fondatori Istituzionali, per un importo complessivo pari a Euro, quale risulta dall'atto costitutivo;
- 2) dai contributi in denaro versati annualmente - a decorrere dal secondo esercizio finanziario - dai Soci, nella misura di volta in volta determinata dal Collegio dei Partecipanti istituzionali, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7;
- 3) da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altro apporto dei Soci, ovvero di Società, di Enti Pubblici e Privati ovvero di privati cittadini, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- 4) da contributi di qualsiasi natura, compresi beni mobili e beni immobili, che perverranno alla Fondazione da parte dei Soci, di Società, di Enti Pubblici e Privati ovvero di privati cittadini, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

All'uopo, viene avviata, contestualmente alla sottoscrizione del presente Statuto, l'iter necessario all'acquisizione della casa natale di Francesco Saverio Nitti, ubicata nel Comune di Melfi, per iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Potenza, d'intesa con il Comune di Melfi;

- 5) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, da Enti Pubblici o Privati e da persone fisiche, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- 6) dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

Art. 4) Risorse economiche per la gestione

Le risorse economiche per la gestione della Fondazione sono costituite:

- a) dal Fondo di gestione iniziale;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- c) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, e sempre che siano espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

e) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

f) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Partecipanti istituzionali;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Assemblea.

I predetti organi della Fondazione sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.

E' fatta eccezione per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, che hanno diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Collegio dei Partecipanti istituzionali, per tutta la durata del loro mandato ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo sette.

E' fatto espressamente salvo quanto previsto dal comma 8 del successivo articolo 11.

Art. 6) Collegio dei Partecipanti istituzionali

1. Il Collegio dei Partecipanti istituzionali ("CdP") è l'organo rappresentativo dei soggetti che, all'atto della costituzione della Fondazione, si dichiarano Soci istituzionali fondatori e che si impegnano ad assicurare alla Fondazione oltre alla quota contributiva annua, oggetto di patrimonio, progettualità e concorso alla gestione; condizioni tutte volte a coinvolgere la Fondazione nella realizzazione di programmi e progetti coerenti con gli scopi statutari.

2. Nuovi Soci, che assumono la qualifica di Soci istituzionali, potranno essere accolti, successivamente, nel CdP, ove lo stesso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, esprima parere favorevole alla cooptazione.

Art. 7) Collegio dei Partecipanti istituzionali.

Composizione e Funzioni

1. Il CdP è composto dai legali rappresentanti dei Soci istituzionali fondatori nonchè, eventualmente, dai legali rappresentanti dei Soci istituzionali, qualora questi dovessero entrarne a far parte ai sensi di quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo sei.

2. Spetta al CdP:

- nominare il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, viste le designazioni di cui al successivo articolo 8;
- nominare, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;

- modificare lo statuto della Fondazione su proposta dell'Assemblea dei soci, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del successivo articolo 15;
- determinare annualmente le quote contributive dei Soci istituzionali fondatori e delle altre categorie di Soci;
- determinare l'emolumento spettante ai Revisori;
- ricevere dal Consiglio di Amministrazione il rapporto di valutazione sui progetti portati ad esecuzione;
- discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Soci istituzionali fondatori;
- deliberare su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.

3. Il CdP si riunisce di norma semestralmente, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In fase di prima costituzione, si riunisce su convocazione del Socio istituzionale fondatore "Regione Basilicata".

Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione attraverso Raccomandata A/R o a mano, fax, telex, posta elettronica o telegramma o, in genere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione almeno otto giorni prima della data della riunione.

Le deliberazioni del CdP sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' fatta eccezione per le deliberazioni inerenti le modifiche al presente Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza rafforzata, di cui al comma 6 del successivo articolo 15.

Il CdP è presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che, delle riunioni, ne redigerà il relativo verbale.

Per le modifiche allo statuto, il verbale sarà redatto da Notaio.

4. E' prevista la carica di Presidente Onorario della Fondazione. Ove la carica sia attribuita, il Presidente Onorario ha diritto di assistere, con mera funzione consultiva e comunque senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Partecipanti Istituzionali.

Art. 8) Consiglio di Amministrazione.

Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione ("CdA") è composto da 16 (sedici) membri, così designati:

- n. 3 (tre) membri nominati dall'Associazione non riconosciuta "Francesco Saverio Nitti", espressione dei discendenti e degli amici della Famiglia;
- n. 6 (sei) membri nominati dalle Istituzioni territoriali, e precisamente: tre componenti dalla Regione Basilicata (secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 9 marzo 2009, n. 8); un componente dalla "Provincia di Potenza", con Determinazione del Presidente pro-tempore; un componente dal "Comune di Melfi", con Determinazione del Sindaco pro-tempore; un componente dal "Comune di Maratea", con Determinazione del Sindaco pro-tempore;
- n. 2 (due) membri designati dagli Enti economici o istituzionali di sostegno, pubblici o privati, rispettivamente nominati dai loro competenti Organi, che potranno essere individuati anche in tempo successivo alla costituzione e che si costituiscono in qualità di Soci istituzionali o Soci;
- un membro designato dall'"Università degli Studi della Basilicata", nominato con provvedimento del Magnifico Rettore, su designazione del Senato Accademico;
- n. 2 (due) membri, in rappresentanza dello Stato, designati - in ogni caso, a prescindere dall'acquisizione dello status di Socio - rispettivamente dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con Decreto del rispettivo Ministro pro-tempore;

- n. 2 (due) membri designati dal Comitato Scientifico.

Ove nominato, ai sensi del precedente articolo 7, il Presidente Onorario ha diritto di assistere, con mera funzione consultiva e comunque senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di vacanza di un seggio consiliare, protratta per oltre sei mesi, provvede alla nomina il CdA, tenuto conto degli interessi da rappresentare.

3. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta cinque dei suoi membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente stesso, presso la sala consiliare "Nitti-Bovet" del Municipio di Melfi, ove non diversamente stabilito. In fase di prima costituzione, si riunisce su convocazione del suo componente più anziano per età anagrafica.

Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione attraverso Raccomandata A/R o a mano, fax, telex, posta elettronica o telegramma o, in genere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

4. Le sedute del CdA sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. I membri del CdA sono eletti per tre anni e sono rieleggibili.

6. Il CdA nomina fra i suoi membri il Presidente, scelto tra i componenti nominati dall'Associazione non riconosciuta "Francesco Saverio Nitti" nonché due Vice Presidente, uno designato dal "Comune di Melfi" e l'altro scelto tra i componenti nominati dalla Regione Basilicata.

7. Il Presidente del CdA:

a) ha la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti;

b) esercita i poteri riconosciuti da questo statuto e quelli che gli vengano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione;

c) convoca e presiede le riunioni del Collegio dei Partecipanti Istituzionali e Consiglio di Amministrazione;

d) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione del provvedimento.

e) cura la comunicazione istituzionale della Fondazione, si occupa dei contenuti del sito Internet e gestisce i rapporti con la stampa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente.

8. Il CdA - in ordine al suo funzionamento - ha facoltà di nominare un Segretario individuandolo, anche all'esterno del Consiglio, tra figure di spiccata integrità morale e di idonea qualifica professionale.

Il Presidente del CdA può delegare al Segretario la firma di atti e documenti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato dal CdA stesso. Il Segretario ha

cura della redazione dei Verbali delle sedute del CdA e del Comitato Esecutivo. Il Segretario ha la responsabilità delle relazioni con gli Organi sociali.

9. Il Direttore o i Direttori, ove nominati, ai sensi del successivo articolo 16, partecipano con funzioni istruttorie e senza diritto di voto alle sedute del CdA.

Art. 9) Consiglio di Amministrazione. Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.

In particolare:

- delibera in ordine all'attivazione dei programmi di attività, all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e, ove necessario, al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione;
- convoca l'assemblea dei Soci, ai sensi del successivo articolo 15;
- redige il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 del successivo articolo 15;
- predispone una relazione annuale delle attività svolte dalla Fondazione per l'illustrazione in Assemblea dei Soci e per l'invio alle competenti istituzioni e agli enti che assicurano sostegni;
- più specificatamente promuove - sulla base di un disegno metodologico predisposto dal Comitato Scientifico - un programma di valutazione sull'attuazione e sugli effetti dei progetti approvati illustrando i risultati in un Rapporto annuale che viene rimesso al CdP e illustrato all'Assemblea dei Soci;
- nomina i membri del Comitato scientifico, ai sensi del successivo articolo 11;
- ha facoltà di nominare il o i Direttori, di cui al successivo articolo 16, che partecipano senza diritto di voto sia alle sedute del CdA che alle sedute del Comitato Scientifico e che formulano proposte in ordine all'operatività dei programmi e al funzionamento organizzativo;
- approva il programma annuale delle attività, secondo una proposta complessiva che viene predisposta dal Comitato Scientifico;
- dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
- delibera sull'accettazione di beni, lasciti ed apporti in genere di cui al precedente articolo tre;
- provvede all'aggiornamento dei regolamenti della Fondazione e, in base alle proposte del Comitato scientifico, alla determinazione delle norme riguardanti l'attività scientifica, alla fissazione di eventuali compensi, allo sviluppo delle attività di biblioteca e di documentazione;
- delibera in ordine all'ammissione di nuovi Soci ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
- delibera, ai sensi del successivo articolo 17, sulla estinzione o trasformazione della Fondazione e sulla nomina del Liquidatore;
- delibera su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.

Art. 10) Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da cinque dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Art. 11) Comitato Scientifico. Composizione

1. Il Comitato scientifico ("CS") è composto da studiosi o personalità illustri, italiane o straniere, che godano di particolare prestigio e considerazione, quali esperti, con significativa e riconosciuta competenza, nei settori di attività della Fondazione.

2. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, in numero non eccedente i quindici componenti effettivi. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. In caso di vacanza di un posto di membro effettivo, il Cda provvede alla nuova nomina su designazione del CS. Ove la designazione non venga accolta, il CS propone una terna di nomi fra i quali il CdA opera la sua scelta.

4. Dei componenti effettivi:

due membri sono nominati su indicazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

un membro su indicazione del Ministero dell'economia e delle Finanze;

un membro su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

due membri su indicazione dell'Università degli Studi della Basilicata;

due membri su indicazione dell'Associazione non riconosciuta "Francesco Saverio Nitti".

5. Gli altri eventuali membri effettivi vengono scelti discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prerogative di cui al superiore primo comma.

6. Al compimento dell'ottantesimo anno di età, i membri effettivi acquistano di diritto la qualifica di membri onorari e ad essi subentrano nuovi membri effettivi da nominare per un triennio secondo le modalità sopra stabilite.

7. Le sedute del CS sono valide con la presenza di almeno 6 (sei) membri. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ai fini della determinazione del numero legale, richiesto per la validità della seduta, si tiene conto dei membri onorari che intervengano alla seduta medesima.

8. I membri del CS, che non hanno retribuzione in quanto tali ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo cinque, possono essere soggetti remunerati - come del resto qualsivoglia altro soggetto interno od esterno alla Fondazione indicato come funzionale alla realizzazione di progetti - dai programmi di attività, secondo una programmazione di spese che ne indichi funzioni e specifici compensi.

9. Il CS sceglie tra i suoi membri effettivi il Presidente e un Vice Presidente, avente funzione vicaria.

10. Il CS può attribuire compiti specifici ai propri membri.

11. Un Direttore Culturale - per le attività di documentazione e di gestione del patrimonio culturale conferito alla Fondazione - ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 16, svolge attività di presidio del CS ed è altresì responsabile del presidio della Fondazione presso il Centro Culturale Nitti di Melfi.

Art. 12) Comitato Scientifico. Funzioni

1. Il CS determina i programmi della Fondazione che propone annualmente al CdA, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal CdP. Esso promuove le attività scientifiche della Fondazione ispirato e protetto nella sua condotta dal principio della libertà della scienza e dell'insegnamento.

2. Il CS si riunisce a Roma, a Melfi o individuando la sede in cui vi è più facilità di partecipazione dei membri, almeno tre volte nel corso dell'anno; può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione disciplinerà, con apposito Regolamento, le modalità di convocazione, il funzionamento del Comitato e in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

4. Per attuare i fini della Fondazione, il CS:

- propone al CdA i programmi di ricerca e le iniziative culturali e scientifiche;

- propone al CdA borse di studio e contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;

- promuove l'organizzazione di eventi e programmi formativi;

- promuove e propone raccordi tra università e istituzioni culturali funzionali alla progettazione e all'attuazione dei programmi culturali e scientifici della Fondazione;

- cura la pubblicazione dei lavori frutto degli studi promossi che risultassero degni di stampa;

- predispone un programma di valutazione sull'efficacia dei progetti realizzati.

5. Il CS propone e attua progetti formativi, creando condizioni di collaborazione con qualificati partner universitari e soggetti operanti nel settore con particolare sinergia - che sarà compito della Regione Basilicata promuovere - con le attività di formazione regionale.

Art. 13) Collegio dei Revisori dei Conti. Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) componenti, e precisamente:

- il Presidente, nominato dalla "REGIONE BASILICATA", secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della L.R. 9 marzo 2009, n. 8;

- un membro, nominato dal "COMUNE DI MELFI", con determinazione del Sindaco pro-tempore;

- un membro, nominato dalla "PROVINCIA DI POTENZA", con determinazione del Presidente pro-tempore;

- un membro, nominato dal "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE", con decreto del Ministro pro-tempore;

- un membro, nominato dall'Associazione non riconosciuta "FRANCESCO SAVERIO NITTI", con provvedimento del proprio Organo Direttivo.

2. Il Presidente ed almeno due dei componenti debbono essere iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

3. I Revisori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili; vengono sostituiti, in caso di decesso o dimissioni, dal soggetto competente per la nomina.

Art. 14) Revisori dei Conti. Funzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- provvede al riscontro degli atti di gestione;

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;

- esprime il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
 - effettua verifiche di cassa.
2. Di ogni sua riunione formale il Collegio redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. I revisori dei conti hanno la facoltà di assistere alle riunioni del CdA e del Comitato Esecutivo.

Art. 15) Assemblea dei Soci

1. Sono Soci della Fondazione e come tali fanno parte dell'Assemblea tutti coloro che - a titolo individuale o in rappresentanza di Enti, istituzioni, aziende, associazioni di diritto pubblico o privato - abbiano fatto domanda di iscrizione accolta dal CdA, assolve le procedure anche contributive stabilite dallo stesso CdA.

Essi sono articolati in:

- **Soci onorari** (esentati da ogni onere nei confronti della Fondazione);
- **Soci istituzionali fondatori;**
- **Soci istituzionali;**
- **Soci sostenitori.**

2. La qualifica di Socio membro dell'Assemblea è attribuita dal CdA che accoglie le istanze.

3. Al momento della sua costituzione il primo CdA stabilisce i criteri indicanti i requisiti per consentire, entro un anno, le prime determinazioni riguardanti l'integrazione dell'Assemblea.

4. L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno dal CdA, per illustrare le attività svolte e il relativo profilo di gestione nonché per accogliere il Rapporto di valutazione sui progetti portati in attuazione e per presentare le linee di attività dell'anno successivo.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, quanto ne è fatta richiesta motivata, indirizzata al CdA, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

L'Assemblea è convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante comunicazione scritta indirizzata ai soci onorari, ai soci istituzionali fondatori ed ai soci istituzionali e mediante affissione del relativo avviso di convocazione presso la sede legale, per i soci sostenitori.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto ad 8 (otto) giorni.

5. L'Assemblea dei Soci ha il diritto di esaminare e proporre e le modifiche dello Statuto, in ordine alle quali delibera il Collegio dei Partecipanti Istituzionali.

6. L'ordine del giorno della convocazione deve esplicitare le eventuali proposte di modifica al presente Statuto che resta di competenza esclusiva del Collegio dei Partecipanti Istituzionali che delibera, al riguardo, con la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti.

7. E' rimessa alla competenza dell'Assemblea dei Soci - che al riguardo delibera esclusivamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Istituzionali Fondatori componenti il Collegio dei Partecipanti istituzionali - l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, del Bilancio preventivo dell'anno seguente, nonché l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del

bilancio consuntivo dell'anno precedente, come redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16) Direttori

1. Il CdA ha facoltà di nominare uno o più Direttori per il presidio della sede e per lo svolgimento delle attività correnti. Lo stesso CdA determina gli incarichi da demandare e gli eventuali compensi da corrispondere.

2. Al Direttore Culturale - ove incaricato - fa capo il presidio delle attività di biblioteca e di documentazione, il presidio del patrimonio culturale conferito, il presidio allo svolgimento delle attività del CS (alla cui sedute prende parte), lo svolgimento della comunicazione esterna.

3. Al Direttore Amministrativo - ove incaricato - fa capo il presidio operativo alle attività di bilancio, di gestione amministrativa e contrattuale, di riscossione delle quote e delle contribuzioni, al presidio del Collegio dei Revisori (alle cui sedute collabora).

4. Il Direttore o i Direttori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17) Trasformazione ed estinzione della Fondazione

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà essere scelto fra i membri del Consiglio stesso.

All'esito della liquidazione, il patrimonio della Fondazione, eventualmente residuo, verrà devoluto ad Enti o Organismi che perseguono finalità analoghe.

Art. 18) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui comitati, in quanto applicabili.

Sottoscritto:

VITO DE FILIPPO

PIERO LACORAZZA

ALFONSO ERNESTO NAVAZIO

MARIO DI TRANI

STEFANO ROLANDO

MAURO FIORENTINO

FRANCESCO CACCIATORE D'ANDREA - TESTE

SIMONETTA RIZZITIELLO - TESTE

VITO PACE Notaio (segue sigillo)